CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE DEL MACCHINARIO NOLEGGIATO
Il macchinario oggetto di noleggio deve essere definito in modo preciso, o meglio ancora identificato sia dal contratto di noleggio che dalla bolla di consegna.

ARTICOLO 2 - MESSA A DISPOSIZIONE E RICEVIMENTO
Si suppone che ogni macchinario sia consegnato al locatario in buono stato di funzionamento, pulito, ingrassato e munito se necessario di antigelo; sia inoltre accompagnato dalla documentazione necessaria alla sua utilizzazione e manutenzione.
I macchinari locati saranno in regola con tutte le prescrizioni fiscali oltre a quelle riguardanti la sicurezza dei lavoratori e quelle relative alla circolazione su strada.
In mancanza di questi requisiti saranno prodotti dal proprietario al momento della messa a disposizione i certificati di collaudo che autorizzano l'utilizzazione del suddetto macchinario.
Se non fosse possibile produrre questi documenti, nel caso in cui la regolamentazione lo esiga, non si avrebbe nessun effetto della locazione convenuta.
Al momento della messa a disposizione del macchinario il locatario può richiedere che venga effettuato presso la sede del proprietario o sui luoghi in cui si trova, un verbale di stato d'uso in contraddittorio.
In assenza di questo verbale, il macchinario è reputato in buono stato di funzionamento e munito degli accessori necessari al suo funzionamento.
Ogni locatario che rifiuti di ritirare il macchinario consegnato perché non conforme al suo ordine, deve fornire le prove, senza le quali dovrà pagare il prezzo del trasporto (andata e ritorn0o) e il costo di immobilizzazione di detto macchinario.
Quando il macchinario locato necessita di installazione o di montaggio, il verbale di stato d'uso richiesto sarà emesso con spese a carico del locatario alla fine delle operazioni potendo ognuno rivolgersi ad un collaudatore o ad un esperto.
Se questo verbale mette in luce l'incapacità del macchinario a svolgere la sua normale prestazione, il suddetto macchinario sarà considerato come non consegnato.

ARTICOLO 3 - NATURA DELL'UTILIZZAZIONE
Il locatario deve affidare il macchinario a personale qualificato e munito delle autorizzazioni eventualmente necessarie, deve gestirselo da buon padre di'famiglia e mantenerlo costantemente in buono stato di funzionamento, cioè effettuando la manutenzione secondo le prescrizioni in uso o quelle che gli vengano date dal proprietario all'inizio del noleggio, rispettando le norme di sicurezza.
Essendo il noleggio concluso con un ben identificato locatario, è vietato al locatario sub-locare il macchinario. Qualsiasi utilizzazione non conforme alla precedente dichiarazione del locatario o alla normale destinazione del macchinario locato, dà al proprietario il diritto di recedere dal contratto di noleggio e di esigere la restituzione del macchinario in conformità alle disposizioni dell'articolo 19 (clausole di recesso).

ARTICOLO 4 - LUOGO DI UTILIZZO DEL MATERIALE
Il macchinario sarà esclusivamente utilizzato nel cantiere indicato o nei limiti di una zona delimitata con precisione.
Ogni utilizzazione al di fuori del cantiere o zona indicata senza l'accordo preliminare ed esplicito del proprietario potrà giustificare il recesso del noleggio con eventualmente il versamento dell'indennità forfetaria prevista (vedi Art. 19).
L'accesso al cantiere sarà autorizzato al proprietario o ai suoi preposti durante il periodo di noleggio in seguito a
semplice presentazione al responsabile del cantiere e rispettando il regolamento interno e le norme di sicurezza.

ARTICOLO 5 - DURATA DEL NOLEGGIO
La durata del noleggio, data a titolo indicativo, a partire da una data iniziale può essere espressa in ore, giorni, settimane, mesi o ogni altra unità di tempo come l'anno; può egualmente essere definita per una durata illimitata.
La durata del noleggio parte dal giorno in cui il macchinario locato parte dal deposito del proprietario o comunque dal luogo in cui si trovava precedentemente.
Termina invece il giorno in cui la totalità del macchinario è restituita al deposito del proprietario o messa a disposizione di questo nel luogo da lui indicato.
I tempi necessari per trasporto, montaggio, smontaggio possono eventualmente essere oggetto di un accordo supplementare.
Il proprietario può risolvere un contratto a durata illimitata con un preavviso di 8 giorni, a partire dalla data di invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il locatario può usare la stessa facoltà restituendo senza preavviso il macchinario.

ARTICOLO 6 - DURATA DI UTILIZZAZIONE
Il macchinario locato potrà essere utilizzato a discrezione durante l'orario normale di lavoro dell'impresa locataria, cioè 8 ore al giorno e/o 40 ore alla settimana, e/o 175 ore al mese.
Ogni uso al di fuori di questo tempo misurato col contatore elettrico, deve essere comunicato dal locatario al proprietario e implica un supplemento proporzionale del canone di noleggio.

ARTICOLO 7 - DATA DI CONSEGNA
Quando il contratto di noleggio prevede una data di consegna o di ritiro, la parte alla quale incombe la consegna o il ritiro deve avvertire, con ragionevole preavviso, l'altra parte del suo arrivo. Il non-rispetto della data stabilita implica la responsabilità contrattuale della parte inadempiente.

ARTICOLO 8 - TRASPORTO ANDATA E RITORNO
I1 trasporto del macchinario locato, sia all'andata che al ritorno, è a carico del locatario ed è effettuato sotto la responsabilità della parte che lo fa effettuare.
Nel caso in cui il trasportatore sia un terzo, è la parte che fa eseguire il trasporto che esercita l'eventuale ricorso.
Questa parte deve quindi verificare che tutti i rischi siano coperti da una adeguata assicurazione del trasportatore e, in caso contrario, deve prendere tutte le precauzioni utili ad assicurare i macchinari.
In ogni caso, quando all'arrivo del macchinario si constata un sinistro, il destinatario deve subito informare l'altra parte in modo che possano essere prese senza ritardo, le disposizioni cautelari.

ARTICOLO 9 - INSTALLAZIONE MONTAGGIO E SMONTAGGIO
L'installazione per il montaggio e 1'utilizzazione del macchinario è effettuata a cura del locatario.
In caso contrario è oggetto di un contratto separato.
Il periodo di tempo necessario e l'ammontare delle spese e le modalità saranno precisate dal contratto.

ARTICOLO 10 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
OBBLIGHI DEL CONDUTTORE LOCATARIO
Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria (riparazioni) per l'esercizio della macchina ed eventuali incidenti sia di carrozzeria che di parti meccaniche sono a carico del locatario.
La manutenzione del macchinario comprende anche: l'ingrassaggio, la lubrificazione, la sostituzione dei normali pezzi d'usura; i materiali (olio, grasso, filtri ecc.) e le manutenzioni saranno fornite ed eseguite dal proprietario per evitare possibili malintesi o rischi di confusione, salvo convenzioni contrarie.
OBBLIGHI DEL LOCATARIO
I1 locatario si impegna a mettere il macchinario immediatamente a disposizione dei tecnici inviati dal proprietario ed incaricati della manutenzione, in seguito ad un appuntamento preso in anticipo.
In mancanza di questo il totale delle spese di trasferta resa inutile dall'indisponibilità del macchinario, andranno a carico del locatario.
Il locatario si impegna ad accettare le richieste di immobilizzazione durante il normale orario di lavoro per manutenzione normale e preventiva formulate dal proprietario e ad informare quest'ultimo delle scadenze stabilite di ogni periodo di manutenzione.
Il locatario è responsabile delle spese di riparazione per i danni dovuti a negligenza o per eventuali incidenti sia di carrozzeria che di parti meccaniche.
Inoltre il locatario effettuerà a suo carico le operazioni di manutenzione seguenti:
a) pulizia quotidiana (prefiltro se necessario, e controllo dei circuiti di filtraggio).
b) lavaggio completo a periodi prestabiliti.
c) verifiche di routine prima dell'avviamento giornaliero ed alla fine della giornata di lavoro.
d) verifica quotidiana del livello d'olio motore e del livello d'acqua (antigelo se necessario nei sistemi di raffreddamento) oltre al pieno di
carburante.
e) verifica settimanale della pressione e dello stato generate dei pneumatici.
f) la sostituzione dei pneumatici in seguito ad usura della dotazione d'origine e anche a carico del locatario.
g) verifiche settimanali del livello d'acqua delle batterie.
h) ricarica corretta della batteria.
i) sostituzione delle chiavi in caso di perdita o rottura.

ARTICOLO 11 - IMMOBILIZZAZIONE
Nel caso in cui un guasto irnmobilizzasse il macchinario durante il periodo di noleggio, il locatario si impegna ad avvisare entro le 48 ore e dopo aver immediatamente adottato le misure d'urgenza necessarie per evitare ogni danno maggiore.
Se le riparazioni non possono differirsi fino al termine del contratto, il locatario deve tollerarle anche quando importino privazione del godimento della cosa locata. Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae oltre un sesto della durata del noleggio e in ogni caso, per oltre venti giorni, il locatario ha diritto ad una riduzione del corrispettivo proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse o all'entità del mancato godimento.

In caso di noleggio di durata non superiore ad una settimana di calendario, il locatario avrà diritto di recedere immediatamente dal contralto dal momento in cui il macchinario non sarà stato sostituito entro il giorno lavorativo che segue la notifica al proprietario. Ogni riparazione è effettuata per iniziativa del proprietario o del locatario autorizzato dal proprietario. Il recesso è subordinato alla restituzione del macchinario. Però se la riparazione è resa necessaria per colpa del locatario, quest'ultimo non potrà valersi del diritto di sospensione o di recesso.

ARTICOLO 12 – RESPONSABILITA' - ASSICURAZIONI

NEI CONFRONTI DI TERZI (Responsabilità civile)

Quando si tratta di veicoli a motore e circolanti su strada soggetti ad assicurazione obbligatoria il proprietario si impegna ad accendere delle polizze che coprano la responsabilità di circolazione e consegnare al locatario a richiesta di questo, un autorizzazione di possesso ed a condurre.

Il locatario si impegna a coprire la responsabilità civile che gli incombe e ad informare senza ritardo il proprietario di qualsiasi incidente causato dal macchinario in modo che quest'ultimo possa effettuare la dichiarazione abituale entro le 48 ore.

Tutte le conseguenze di un ritardo o di un'assenza di dichiarazione sono a carico del locatario.

Se si tratta di un macchinario "noleggiato con operatore" il proprietario dichiara, con tutte le conseguenze di diritto, di trasferire al locatario il possesso del macchinario, così come la sua autorità sull'operatore per tutte le operazioni definite dagli Art. 3 e 4.

Il locatario non può utilizzare il macchinario per altri usi oltre a quello al quale è normalmente destinato, o infrangere le norme di sicurezza fissate sia dalle leggi sia dal costruttore.

Non può inoltre applicare altri accessori, attrezzature senza il consenso scritto del proprietario.

NEI CONFRONTI DEL MACCHINARIO

Per tutti i macchinari il locatario impegna la sua responsabilità per tutti i danni dagli stessi per qualunque causa.

Il locatario deve coprire la sua responsabilità con una polizza di assicurazione.

Vizi della cosa locata - Se al momento della consegna il macchinario è affetto da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il locatario può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili.

Il locatario, salvi i suoi diritti verso i terzi, assume su di sé ogni rischio ove si verifichi la perdita totale o parziale del macchinario noleggiato, ovvero un loro danneggiamento o deterioramento, anche se occasionale durante il trasporto o consegna, rimozione, restituzione, qualunque ne sia la causa, rinunciando verso il locatore ad ogni azione od eccezione.

ARTICOLO 13: NOLEGGIO CON L'OPERATORE

Quando il macchinario è fornito con l'operatore, quest'ultimo è ritenuto capace di esercitare il suo lavoro e avere superato tutti gli esami e/o controlli previsti dalla legge ed essere munito di ogni autorizzazione, patente e documenti di lavoro, eventualmente necessari, se non è rifiutato dal locatario con avviso scritto e motivato. Questo diritto del locatario deve essere esercitato entro 48 ore al massimo dopo la constatazione del motivo del rinvio.

L'assenza dell'operatore è assimilata ad una carenza del macchinario e avrà gli stessi sospensivi sul contratto (vedi Art.12) tranne se il proprietario dà per iscritto al locatario il proprio accordo per la sostituzione dell'operatore con uno competente, dipendente del locatario, che soddisfi tulle le condizioni richieste.

ARTICOLO 14 - COLLAUDI E CONTROLLI

Il costo di collaudi e controlli obbligatori è sempre a carico del locatario che deve attenersi alle istruzioni del "libro uso e manutenzione" a corredo del macchinario.

ARTICOLO 15 - RESTITUZIONE DELLA MACCHINA

Alla fine del contralto di noleggio, eventualmente prorogata di comune accordo, il locatario è tenuto a restituire il macchinario in buono stato, pittura e posto guida compresi, tenuto conto della normale usura inerente alla durata dell'utilizzazione, pulito, ingrassato, munito della quantità di carburante, chiavi e documenti tecnici di cui era munito alla consegna.

Il macchinario sarà consegnato salvo diverso accordo tra le parti, al deposito del proprietario.

Il proprietario deve essere informato a mezzo di lettera o telefax della disponibilità del suo macchinario ogni volta che il contratto prevede che ritirerà lui stesso il macchinario locato.

Un verbale di stato d'uso in contraddittorio, può essere effettuato su richiesta del proprietario, formulato per mezzo lettera raccomandata o telex entro 72 ore dalla fine del noleggio, giorni festivi esclusi.

Senza convocazione del locatario da parte del proprietario nei limiti di tempo suddetti, il macchinario sarà considerato restituito in buono stato.

ARTICOLO 16 - OBBLIGHI VARI PER IL LOCATARIO

Se il locatario introduce il macchinario in un edificio di cui è locatario, deve dichiararlo sia al proprietario del macchinario sia a quello dell'edificio, dando inoltre a quest'ultimo tutte le precisazioni sul macchinario e sul suo proprietario e richiamando la sua attenzione sul fatto che il macchinario non può servirgli da pegno.

Il locatario si impegna a non dare in pegno, in sublocazione, in custodia a terzi o di disporre in qualsiasi modo del macchinario locato.

Non potrà altresì cedere il presente contratto, nemmeno in caso di cessione di azienda.

Se un terzo tentasse di far valere dei diritti sul suddetto macchinario, sotto forma di rivendicazione, di pignoramento o di sequestro, il locatario è tenuto ad avvisare tempestivamente il proprietario.

In caso di inosservanza di tale obbligo il locatario sarà responsabile al risarcimento dei danni.

Il locatario non può togliere e modificare le targhe di proprietà nè le scritte presenti sul macchinario locato.

ARTICOLO 17 - PREZZO DEL NOLEGGIO

Indipendentemente dalla durata di utilizzazione evocata dall'Articolo 5, il prezzo è fissato in genere per unità di tempo, da concordare per ogni noleggio:

- ora
- giorno lavorativo o di calendario
- settimana, mese completo o anno.

Il prezzo è da regolarsi alla stipula del contratto ed è rivedibile in caso di proroga della locazione.

Le spese di carico, trasporto e scarico del macchinario sia all'andata che al ritorno, così come le eventuali spese di montaggio e smontaggio, sono a carico del locatario.

Sono valutate forfetariamente dal contratto di noleggio, o rimborsati secondo il loro costo reale dimostrato dal proprietario.

Il locatario non sarà addebitato del supplemento di trasporto che potrebbe risultare da una rispedizione del macchinario verso un luogo diverso da quello di origine per richiesta del proprietario.

La messa a disposizione eventuale da parte del proprietario di personale tecnico (montatori), è a carico del locatario.

Il costo è fissato da una convenzione tra le parti, così come è fissato l'ammontare delle spese di trasferta.

In caso in cui lo stato del macchinario renda necessaria una perizia, le spese di quest'ultima sono a carico della parte di cui risulta la responsabilità, ma vengono anticipate dalla parte che ha richiesto la perizia stessa.

ARTICOLO 18 - DEPOSITO DI GARANZIA

In garanzia degli obblighi contratti in virtù del contratto il locatario, al momento della conclusione del contratto, versa un deposito di garanzia, o fornisce una fideiussione bancaria o qualsiasi altro tipo di garanzia, salvo convenzioni contrarie o particolari.

Questa garanzia non dovrà superare il 10% del valore del macchinario nuovo, IVA esclusa, e non potrà d'altra parte essere inferiore ad un mese di canone di noleggio. La garanzia sarà restituita alla fine del noleggio con operazioni equivalenti quando si tratta di cose fungibili o per accredito sulla fattura di noleggio con eventuali interessi legali.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLE RISOLUTORIE

In caso di inosservanza di una qualsiasi delle condizioni della convenzione, in particolare quelle relative alla manutenzione e all'utilizzo del macchinario locato, come nel caso di mancato pagamento del canone di noleggio nei termini prestabiliti, di non accettazione o mancato pagamento alla scadenza delle cambiali o ricevute bancarie emesse allo scopo, il proprietario può chiedere la soluzione del contratto per torto e danno del locatario, allo scadere dell'8° giorno dalla data di spedizione di una lettera R.A.R. con valore in mora.

Il proprietario ha sempre la possibilità di chiedere se è necessario, legalmente, l'esecuzione pura e semplice del contratto.

In caso di recesso, il locatario deve restituire il macchinario o lasciarlo riprendere, essendo precisato che tutti gli obblighi stipulati dal locatario restano applicabili in caso di mancata presentazione o mancata restituzione del macchinario, alla fine o nel corso del contratto.

Il proprietario potrà citare il locatario presso il tribunale di competenza per ottenere la restituzione immediata del macchinario noleggiato. In caso di recesso anticipato del contratto di noleggio in virtù del presente Articolo, il proprietario potrà reclamare a titolo d'indennità forfetaria, il pagamento dei canoni di noleggio ancora da coprire fino al termine del contratto.

Foro competente quello della sede del proprietario.